

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

**L'iscrizione agli albi delle società
multidisciplinari**



(c.r. 421)

Roma, maggio 2013

La presente nota è stata redatta dall'avv. Lorenzo Passeri.

INDICE

1. La Legge n. 183/2011 e il Regolamento di attuazione	Pag. 4
2. L'obbligo di iscrizione all'albo per le società multidisciplinari ai sensi dell'art. 8, comma 2, DM 34/2013	" 7
3. Incongruenze e possibili soluzioni	" 9



1. La Legge n. 183/2011 e il Regolamento di attuazione

Con il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 34 (recante il *Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*) il Ministro della Giustizia (di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico) ha dato attuazione alle previsioni di cui all'art. 10, commi 4, lettera c, 6 e 7 della legge n. 183/2011 in tema di società tra professionisti e società multidisciplinari¹.

Il Regolamento dà attuazione ad una parte della più ampia novella legislativa determinata dall'articolo 10 della Legge n. 183/2011 riguardante le società tra professionisti ed in particolare le norme di cui:

- 1) al comma 4, lettera c, ai sensi del quale l'atto costitutivo delle società deve contenere anche: *"...criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente"*;
- 2) il comma 6, ai sensi del quale: *"La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti"*;

¹ Il regolamento ha la natura di regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, 3° comma della L. n. 400/1988 secondo cui: *"Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione"*.



3) il comma 7, ai sensi del quale: *“I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate”*.

Ai sensi dell'art. 10, commi 3 e seguenti della L. n. 183/2011, possono assumere la qualifica di *società tra professionisti* le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;



- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

È altresì previsto che la ragione sociale debba contenere la denominazione “società tra professionisti”; che la società tra professionisti possa essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali (definite *società multidisciplinari* dall'articolo 1 del DM 34/2013, anche se il riferimento all'articolo 8 della Legge n. 183/2011 avrebbe potuto suggerire al legislatore un più consono *società multiprofessionali*) e che, con norma transitoria, restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 183/2011.



2. L'obbligo di iscrizione all'albo per le società multidisciplinari ai sensi dell'art. 8, comma 2, DM 34/2013

Oggetto di approfondimento, è la questione relativa alla iscrizione delle società multidisciplinari nelle sezioni speciali degli albi professionali di riferimento.

L'art. 10 della L. n. 183/2011 si occupa delle società multidisciplinari al comma 8 prevedendo che: *“La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali”*.

Il precedente comma 7 prevede, in via generale, che: *“I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate”*.

Nel Decreto n. 34/2013 la questione dell'iscrizione delle società all'albo professionale è affrontata all'art. 8 il quale, al comma 1, prevede che: *“La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti”*.

Per quanto concerne le società multidisciplinari, il secondo comma dell'art. 8 prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *“relativo all'attività individuata come **prevalente** nello statuto o nell'atto costitutivo”*.

Sulla scorta di quanto previsto nel regolamento attuativo una società multidisciplinare potrebbe, dunque, iscriversi al solo albo relativo alla professione “prevalentemente” espletata dalla società, lì dove la prevalenza non è valutata sul piano sostanziale ma in base a quanto eventualmente indicato nell'atto costitutivo e/o nello statuto redatto ed approvato dai medesimi soci professionisti.



La previsione dell'art. 8 si ripercuote, peraltro, sul regime disciplinare applicabile alla società multidisciplinare; difatti, l'art. 12 del Regolamento prevede che la società multidisciplinare possa essere responsabile in solido con il professionista socio, tuttavia, in questi casi essa sarà assoggettata al potere disciplinare del solo Ordine/Collegio professionale al cui Albo risulti iscritta².

² L'art. 12 del DM 34/2013 prevede che: *“Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta”*.

2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.



3. Incongruenze e possibili soluzioni

In primo luogo va ricordato che i regolamenti ministeriali (quale è, come rilevato, il DM n. 34/2013) *“sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza”* (Cass. Civ. Sez. III, sent. del 05-03-2007 n. 5062).

L'esercizio della potestà regolamentare, inoltre, non può eccedere i limiti ed i contenuti dell'autorizzazione legislativa (*ex multis* Corte Costituzionale sentenza 09/03/1992 n. 97) né dettare norme in contrasto con altri regolamenti di rango governativo a meno che non sia la medesima legge ad autorizzarli in tal senso (T.A.R. Lazio Sez. III, 24-09-1991, n. 1169).

Alla luce di quanto sopra sono evidenti alcune rilevanti discrasie tra il regime normativo ordinario e quello regolamentare in materia di iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.

Innanzitutto la norma regolamentare si spinge oltre la previsione legislativa (l'art. 10 L. n. 183/2011) che, a ben vedere, non richiama affatto (neanche indirettamente) la nozione di *“prevalenza”* dell'attività espletata dalle società multidisciplinari ai fini dell'iscrizione all'albo professionale (il comma 7 prevede esclusivamente che: *“la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta”*).

Peraltro, l'obbligo di iscrizione all'Albo da parte di un professionista è direttamente legato anche all'esercizio della potestà disciplinare da parte dell'Ordine di riferimento, ed è immanente al sistema ordinistico in quanto strumentale alla tutela dei doveri di probità, dignità e decoro ai quali deve ispirarsi la condotta del professionista medesimo.

Si consideri, in proposito, che l'art. 1 del DPR 137/2012 (prevalente rispetto al DM 34/2013) definisce il *professionista* come



colui che esercita una professione regolamentata ed intende, poi, per *professione regolamentata* l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, *il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità*. Il professionista, quindi, per potersi considerare tale, **deve** essere iscritto all'albo della professione regolamentata esercitata e non ad "un albo" qualsiasi.

Tale obbligo opera non solo per il professionista "persona fisica", ma anche per la struttura professionale "persona giuridica", a prescindere dalla specifica previsione legislativa di cui all'art. 10, comma 7 della L. n. 183/2011, non fosse altro per la ragione che, in difetto di iscrizione, non sarebbe possibile conferire alcun incarico professionale a prescindere dalla natura giuridica del "professionista".

Ora, considerato che il comma 7 dell'art. 10 della legge delega si riferisce evidentemente (quando afferma che: *la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta*) essenzialmente alle società "mono" disciplinari, la sua applicazione anche alle società multidisciplinari impone gli adattamenti necessari a garantirne la coerenza con i superiori principi sopra menzionati.

Sotto il profilo logico sistematico, non vi è ragione per circoscrivere l'obbligo di iscrizione delle società multidisciplinari ad un solo albo professionale. Ordinari criteri di ermeneutica legislativa lasciano deporre nel senso opposto a quello avallato dal Ministero nel regolamento in esame.

Sembra, infatti, intuitivo ritenere che se per assumere un incarico professionale una società tra professionisti "monodisciplinare" **deve** essere iscritta all'Albo professionale di riferimento e di conseguenza essere sottoposta al regime disciplinare dell'Ordine/Collegio di appartenenza, una società multidisciplinare **deve** essere iscritta a tutti gli albi relativi alle professioni esercitate, non fosse altro per consentire un'equa applicazione delle regole deontologiche e del regime disciplinare



tipico (e per questo non fungibile con quello di altre professioni) dell'attività professionale esercitata.

Non è, infatti, dubitabile che le regole deontologiche, pur rispondendo a valori fondanti univoci, siano proprie di ciascuna professione e che, pertanto, non sia ammissibile (così come avverrebbe in caso di iscrizione al solo albo dell'attività professionale prevalente) che la loro violazione da parte di una società multidisciplinare possa essere valutata ed eventualmente sanzionata da un Ordine/Collegio (rectius Consiglio di disciplina) afferente alla tutela dei valori di altra attività professionale rispetto a quella per la quale è stata evidenziata una ipotetica violazione. Volendo esemplificare, se una società multidisciplinare presta servizi professionali nel settore agronomo e forestale e dell'ingegneria ma considera statutariamente come attività prevalente quella relativa al settore agronomo e forestale, sarebbe quanto meno illogico fare in modo che essa sia soggetta, anche per violazioni riscontrabili nel secondo ambito disciplinare, alla valutazione dell'Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali.

A questo si aggiunga, sempre sotto il profilo logico – sistematico, che in caso di responsabilità solidale fra la società ed il professionista (art. 12), qualora l'albo di iscrizione del professionista sia diverso da quello dell'attività prevalente della società multidisciplinare, dovrebbero applicarsi per il **medesimo fatto** regimi procedimentali e sanzionatori diversi, con il rischio di addivenire a valutazioni differenti. E', infatti, evidente che i due Collegi giudicanti (quello del professionista e quello della società) potrebbero valutare il medesimo fatto, l'uno come illecito e l'altro come irrilevante ai fini disciplinari, con la conseguente discriminatoria applicazione del regime sanzionatorio.

D'altra parte il comma 2 dell'art. 12 del DM del 2013 prevede espressamente che: *“ Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, e' ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società”*.



A questo punto è bene ricordare che anche il Consiglio di Stato, in sede di disamina consultiva dello schema di regolamento, ha puntualizzato che l'art. 10, comma 7, della legge delega non afferma *“in termini espressi”* che la società sia sottoposta al **solo codice deontologico dell'Ordine al quale risulti iscritta**, contestualmente avvalorando la tesi del parallelismo fra la molteplicità dei regimi disciplinari e quella degli ambiti professionali della società tra professionisti. Difatti, il Consiglio di Stato conclude nel senso che: *“Occorre valutare, quindi, se, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, non sia opportuno prevedere anche l'applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l'esecuzione di indirizzi manifestati dalla società”*.

È, tuttavia, evidente che tale considerazione contraddice irreversibilmente l'affermazione (a dire il vero data per presupposta) della *“unicità”* dell'albo di iscrizione legata alla *“prevalenza”* dell'attività, a meno che non si voglia riconoscere (ponendosi in contrasto con la riforma degli ordinamenti professionali di cui al DPR 137/2012) che un professionista (o, meglio, un soggetto professionale, indipendentemente dalla sua forma giuridica) sia assoggettabile alla potestà disciplinare di un Ordine o Collegio a prescindere dall'iscrizione al relativo Albo.

A questo si aggiunga che la *“prevalenza”* dell'attività dovrà essere individuata sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto societario, ossia sulla base di atti il cui contenuto è rimesso alla libera determinazione dei sottoscrittori. Tutto ciò implica, dunque, che l'individuazione dell'attività prevalente e, con essa, il regime disciplinare alla quale sarà sottoposta la società, sia rimesso all'apprezzamento discrezionale dei soci. Orbene, quanto sopra rappresenterebbe una soluzione incompatibile con i precetti costituzionali sanciti dall'art. 25 della Costituzione ai sensi del quale: *“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”*. Difatti, senza voler indugiare sulla natura propria della funzione disciplinare esercitata dall'Ordine nel caso delle società



multidisciplinari, il Giudice sarebbe costituito per regolamento ministeriale (e non con legge) visto che il legislatore non pone il “limite” dell’iscrizione della società ad un solo Albo. Inoltre, questo giudice non sarebbe “precostituito per legge”, ma verrebbe rimesso alla libera determinazione dei soci professionisti in sede di indicazione dell’attività “prevalente” nello statuto o atto costitutivo.

La soluzione alle rilevate incongruenze del Regolamento può rinvenirsi nell’inevitabile raccordo fra ordinamento professionale e disciplina delle società tra professionisti di cui si è detto sopra.

L’art. 1 del DPR 137/2012 per configurare una professione come “regolamentata” richiede come imprescindibile elemento **l’iscrizione all’albo professionale.**

Il quadro normativo non esclude la possibilità di prevedere che una società multidisciplinare proceda a tante iscrizioni quante sono le attività professionali esercitate e, conseguentemente, sia soggetta al corrispondente regime disciplinare (in questo senso anche il Consiglio di Stato nel parere consultivo sul regolamento in tema di società).

Orbene tale previsione potrebbe essere introdotta tenendo a mente la posizione del singolo professionista socio e non della società, nel senso che gli ordinamenti professionali potrebbero prevedere l’obbligo di natura deontologica, a carico dei singoli professionisti che intendano acquisire la qualifica di socio di una STP multidisciplinare, di prevedere espressamente nell’atto costitutivo e/o nello statuto della società l’iscrizione nella specifica sezione dell’albo professionale di appartenenza del socio onde consentire agli organismi competenti di verificare il rispetto delle regole deontologiche e/o professionali da parte dell’organismo societario incaricato della prestazione professionale in uno con il professionista esecutore materiale della medesima prestazione.

Tale obbligo potrebbe essere ritenuto implicito già ora per le società multidisciplinari che non indichino una specifica attività professionale come “prevalente” nello statuto o atto costitutivo.